CONDIZIONI GENERALI PER SERVIZI DI MISURA, PROVA E TARATURA ELARGITI DAL LABORATORIO ACCREDITATO DI PROVA E TARATURA DI DIAMOND SA

1. Campo d'applicazione e validità

▶ Le presenti condizioni generali (CG) per i servizi di Misura/Prova/Taratura regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei rapporti contrattuali e la fornitura di servizi di misura, prova e/o taratura da parte del relativo laboratorio accreditato della ditta Diamond SA, CH-6616 Losone.

Esse sono specifiche per le attività di laboratorio quali misure, prove e tarature, e sono complementari alle Condizioni Generali di Vendita e Consegna, ricevute dal cliente, che si applicano per tutto quanto non previsto delle presenti CG.

Rimangono riservate eventuali disposizioni particolari scritte divergenti.

Le presenti CG regolano pure eventuali ordini supplementari del cliente.

2. Elementi contrattuali e ordine di priorità

- La seguente documentazione è parte integrante del contratto nell'ordine di priorità che segue:
 - a. Conferma d'ordine di Diamond SA;
 - b. Offerta di Diamond SA allegati inclusi;
 - c. Eventuali disposizioni particolari scritte concordate tra le parti;
 - d. Le presenti condizioni generali per i servizi di Misura/Prova/Taratura (CG);
 - e. Le Condizioni Generali di Vendita e Consegna di Diamond SA.

Se una documentazione è costituita da più documenti, in caso di divergenze tra i singoli documenti vale il più recente.

3. Esecuzione in generale

▶ Nell'esecuzione in laboratorio di attività di misura e prova su campionatura di componenti in fibra ottica rispettivamente di taratura su strumenti di misura per fibra ottica è imprescindibile l'utilizzo di adattatori di misura standard o supporti di fissaggio standard o appositamente sviluppati previo accordo con il cliente.

Per l'esecuzione di misure e prove su campionatura di componenti in fibra ottica, tali adattatori e supporti di fissaggio sono meccanicamente accoppiati alla campionatura fornita in laboratorio e pertanto non è escluso che da tale accoppiamento meccanico possano risultare lievi difetti estetici sulla superficie della campionatura in questione.

In tal caso questi eventuali lievi difetti sono oggetto di valutazione secondo "best practice rules" e documentati unicamente qualora ritenuti da Diamond SA influenti per rapporto alla funzionalità della campionatura; altrimenti sono considerati come irrilevanti. In nessun caso potrà essere chiesto a Diamond SA un risarcimento del danno.

Per l'esecuzione di tarature su strumenti di misura per fibra ottica, se necessario, sono di norma utilizzati adattatori di misura prescritti dai fornitori di tali strumenti e pertanto compatibili con la strumentazione medesima.

In caso di taratura di strumenti di misura per fibra ottica il laboratorio si limita al controllo visivo preliminare delle superfici ottiche ed all'eventuale pulizia di questo tramite appositi dispositivi di pulizia, nonché alla verifica dell'assenza di difetti o malfunzionamenti tali da compromettere la corretta taratura dello strumento in questione.

4. Esecuzione di prove ambientali

► Nell'incarico di laboratorio possono essere previste prove ambientali (climatiche o meccaniche) di lunga durata, durante le quali non è escluso il verificarsi di un'interruzione non preventivabile. Se non altrimenti definito dal cliente prima del ricevimento dell'incarico in laboratorio, la prova sarà



CONDIZIONI GENERALI PER SERVIZI DI MISURA, PROVA E TARATURA ELARGITI DAL LABORATORIO ACCREDITATO DI PROVA E TARATURA DI DIAMOND SA

portata a termine per il tempo rimanente pianificato in origine, a partire dallo stato in cui si trovava al momento dell'interruzione, senza ricominciare dall'inizio.

In tal caso, il termine di consegna dei risultati inizialmente previsto rimane sospeso durante il tempo necessario per tale interruzione, senza che il cliente possa vantare pretese al riguardo.

5. Istruzioni e collaborazione

▶ Le istruzioni del cliente sono vincolanti solo se fornite per iscritto o successivamente confermate per iscritto. Le istruzioni e le comunicazioni orali, via fax o e-mail saranno accettate solo sulla base di un documento scritto separato. Altre raccomandazioni e suggerimenti del cliente non sono considerate istruzioni e non vincolano Diamond SA.

Il cliente s'impegna a trasmettere in modo tempestivo e completo a Diamond SA tutti i documenti e le informazioni necessarie al corretto utilizzo del materiale (campionatura e/o strumenti) da lui fornito. In assenza degli stessi, Diamond SA non è tenuta ad eseguire le proprie prestazioni e può rescindere dal contratto fatturando ogni prestazione fino a quel momento eseguita.

6. Diritti di proprietà intellettuale

▶ Un mandato per l'esecuzione di attività di laboratorio non costituisce in alcun modo e per nessuna delle parti coinvolte una concessione per l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale, know-how, brevetti o diritti d'autore appartenenti all'altra parte.

Nonostante quanto precede, conoscenze scaturite e/o acquisite nell'esecuzione dell'incarico assegnato al laboratorio e suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale sono considerate proprietà esclusiva di Diamond SA.

7. Accordo di riservatezza per le informazioni scaturite dallo svolgimento di incarichi di laboratorio per terzi

▶ In accordo con la norma ISO 17025:2017 che regola i requisiti generali e le competenze dei laboratori di prova e taratura, tutti i risultati scaturiti nel corso dell'effettuazione delle attività del laboratorio, legati ad un incarico per conto di un cliente esterno, sono considerati riservati per entrambe le parti.

Tutti coloro che agiscono per conto del laboratorio, anche se appartenenti ad altre unità aziendali di supporto, si attengono alle presenti disposizioni di riservatezza.

La necessità di fare ricorso ad un prestatore di servizi esterno per prove non eseguibili dal laboratorio medesimo viene segnalata al cliente al momento della definizione di dettaglio dell'incarico. Salvo immediata esplicita contestazione del cliente, il ricorso ad un prestatore di servizi esterno è ritenuto accettato dal cliente, che s'impegna a retribuirlo così come fatturato da Diamond SA.

In tal caso il laboratorio provvede affinché vengano rese note solo le informazioni necessarie allo svolgimento di tali prove, nel rispetto del presente accordo di riservatezza.

La pubblicazione di risultati scaturiti dalle attività del laboratorio su specifico incarico può avvenire esclusivamente con l'autorizzazione scritta del cliente.

Diamond SA si riserva il diritto di utilizzare internamente ogni informazione acquisita, senza comunque rilevarne la provenienza, allo scopo di migliorare i suoi prodotti o le procedure interne. Qualora il cliente desiderasse un livello di segretezza maggiore, lo deve specificare esplicitamente per iscritto al momento della richiesta d'incarico.

Al momento della richiesta d'incarico il cliente è tenuto ad informare il laboratorio per iscritto nel caso in cui intenda rendere pubbliche le informazioni e i risultati delle misure oggetto dell'incarico, o se intende usare gli stessi in procedure legali. In caso contrario risultati ed informazioni non posso essere diffusi a terzi.



CONDIZIONI GENERALI PER SERVIZI DI MISURA, PROVA E TARATURA ELARGITI DAL LABORATORIO ACCREDITATO DI PROVA E TARATURA DI DIAMOND SA

Il cliente si impegna in ogni caso ad usare le informazioni ottenute sulla base dell'incarico in modo da non danneggiare in alcun modo il laboratorio e Diamond SA, ed in particolare la loro immagine e la loro reputazione.

Il laboratorio si impegna a mantenere il controllo sull'accessibilità di queste informazioni durante tutto il periodo obbligatorio di archiviazione. Il laboratorio può comunque decidere di prolungare l'archiviazione di queste informazioni continuando a garantire il controllo sulla loro accessibilità. Al termine della loro archiviazione, le informazioni devono essere eliminate in modo sicuro.

8. Protezione dei dati

▶ Le parti si impegnano a garantire un'adeguata protezione dei dati conformemente alle normative applicabili in Svizzera. In particolare, esse si impegnano ad adottare misure economiche, tecniche e organizzative ragionevoli per garantire che i dati interessati dall'esecuzione del contratto siano effettivamente protetti contro l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

I dati personali possono essere trattati solo per lo scopo e nella misura necessaria per l'adempimento del contratto e per garantire un elevato standard di servizio e sicurezza. In questo ambito e per questo scopo, i dati personali possono anche essere trasmessi ad un'altra società del Gruppo Diamond, nonché a partner commerciali in patria o all'estero, nella misura consentita dalla legge.

Le parti trasferiscono tali obblighi ai partner esterni coinvolti nell'esecuzione del contratto.



Presidente, Direttore Generale